

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 gennaio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n. 7.

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00010) Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2020.


Conferimento dell'Onorificenza di Gran Croce d'Onore dell'Ordine della «Stella d'Italia». (21A00408)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (21A00409)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia». (21A00410)..... Pag. 7



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2020. Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (21A00411) ... <i>Pag.</i> 8	DECRETO 20 gennaio 2021. Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, redatto in conformità al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. (21A00499)..... <i>Pag.</i> 16
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2020. Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia». (21A00412) ... <i>Pag.</i> 9	Ministero della giustizia
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2021. Scioglimento del consiglio comunale di Montebelluna. (21A00392) <i>Pag.</i> 10	DECRETO 23 luglio 2020. Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (21A00437)..... <i>Pag.</i> 23
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2021. Scioglimento del consiglio comunale di Casaluce e nomina del commissario straordinario. (21A00393)..... <i>Pag.</i> 11	Ministero della salute
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2021. Scioglimento del consiglio comunale di Arquata del Tronto. (21A00394)..... <i>Pag.</i> 11	ORDINANZA 30 gennaio 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00535) <i>Pag.</i> 23
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	DECRETO 23 gennaio 2021. Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (21A00458) ... <i>Pag.</i> 24
DECRETO 29 dicembre 2020. Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439)..... <i>Pag.</i> 12	Ministero dello sviluppo economico
Ministero dell'interno	DECRETO 11 gennaio 2021. Liquidazione coatta amministrativa della «Tre Più Uno F & D società cooperativa in liquidazione», in Martino e nomina del commissario liquidatore. (21A00365)..... <i>Pag.</i> 29
DECRETO 15 dicembre 2020. Definizione della composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (21A00438) <i>Pag.</i> 14	DECRETO 11 gennaio 2021. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Orizzonti società cooperativa a responsabilità limitata - organizzazione non lucrativa di utilità sociale» in sigla cooperativa sociale Orizzonti società cooperativa a r.l. Onlus» in Ostuni e nomina del commissario liquidatore. (21A00367)..... <i>Pag.</i> 30
	DECRETO 11 gennaio 2021. Liquidazione coatta amministrativa della «Agri & Verde società cooperativa in liquidazione», in Galatone e nomina del commissario liquidatore. (21A00368)..... <i>Pag.</i> 31



delle singole sezioni di cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che potranno avvalersi, fino a cessate esigenze, del personale operante presso le prefetture di Torino e Bologna, già dislocato nelle suddette sedi per le esigenze del GITAV e del GIRER.

Art. 5.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei conti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati e cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato il 3 settembre 2009, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo», che definisce le funzioni del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione (GICER);

b) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, adottato il 23 dicembre 2009, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che indica le attribuzioni del Gruppo interforze centrale per «Expo Milano 2015» (GICEX), in relazione alle opere e agli interventi connessi allo svolgimento dell'evento;

c) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, adottato il 28 maggio 2015, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate», che istituisce e definisce le funzioni del Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche aree inquinate (GIMBAI);

d) decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, adottato il 2 agosto 2017, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che istituisce e definisce le funzioni del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione dell'Italia centrale (GICERIC);

e) decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2011, che ha istituito il Gruppo interforze tratta alta velocità (GITAV), in relazione alle opere connesse alla realizzazione della tratta AV Torino-Lyon;

f) decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2012, che ha istituito il Gruppo interforze ricostruzione

Emilia Romagna (GIRER), in relazione alle attività di ricostruzione che interessano le province colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Il Ministro della difesa
GUERINI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021
Foglio n. 147*

21A00438

DECRETO 20 gennaio 2021.


Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, redatto in conformità al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA DIGITALIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 5, comma 8, secondo cui il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;



Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 7-*vicies-ter* e 7-*vicies-quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;

Vista la decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018 e successive modificazioni, che stabilisce le specifiche tecniche per il modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante «Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»;

Considerato che con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 23 luglio 2013, recante «Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno», si è provveduto anche ad approvare, all'art. 2, il modello del permesso di soggiorno, nonché ad individuare, all'art. 3, le relative caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno;

Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

Nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi

1. È approvato il nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, rilasciato nel formato stabilito dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, con le caratteristiche tecniche e contenente i dati e gli elementi biometrici primari e secondari indicati negli allegati A e B al presente decreto, in conformità a quanto stabilito dalla decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018.

2. I titoli di soggiorno rilasciati utilizzando i modelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2013, conservano la loro validità fino alla data di scadenza.

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il nuovo modello per il rilascio dei titoli di soggiorno è introdotto in uso secondo criteri di gradualità. A tal fine, le questure provvedono ad utilizzare il citato modello in occasione del primo rilascio e del rinnovo del predetto titolo.

2. Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titoli di soggiorno possono essere rilasciati anche utilizzando un supporto conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2013.

Art. 3.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di cui al comma 1, le disposizioni incompatibili con il presente decreto cessano di produrre effetti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la digitalizzazione
PISANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 250




1. PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DEL MODELLO UNIFORME

Il modello uniforme è realizzato come documento separato nel formato ISO/IEC 7810 ID-1, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e successive modificazioni, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157, dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018 e relativi allegati, dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e dagli standard da essi richiamati.

La denominazione, la disposizione, il formato e il contenuto di ciascuno dei campi riportati sul layout del modello uniforme rispettano le suddette prescrizioni.

La Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento.

CAMPO	ETICHETTA	POSIZIONE	FORMATO	DATI CONTENUTI
Codice dello Stato emittitore		Fronte Zona 1	Sigla indicante lo Stato emittitore	Nel campo è riportata la stringa fissa "ITA"
Simbolo documento elettronico		Fronte Zona 2	Simbolo ICAO indicante un documento a lettura ottica con un microprocessore senza contatto (e-MRTD) con colorazione otticamente variabile	
Denominazione del documento		Fronte Zona 3.1		Nel campo è riportata la dicitura fissa del documento (es. "PERMESSO DI SOGGIORNO")
Ripetizione della denominazione del documento in altre lingue ufficiali dell'Unione		Fronte Zona 3.2		Nel campo è riportata la dicitura della denominazione del documento in lingua inglese (es. "RESIDENCE PERMIT");
Numero del documento		Fronte Zona 4.1	Una lettera fissa ("I") + otto caratteri numerici (ad es. "12345678")	Il campo indica il numero di serie che identifica univocamente il documento
Ripetizione del numero del documento		Fronte Zona 4.2		Nel campo viene ripetuto il numero del documento
Card Access Number		Fronte Zona 5	Codice numerico di sei caratteri (ad es. "123456")	Nel campo viene inserito il codice CAN
Nome del titolare	"COGNOMI Nomi / SURNAMES Forenames"	Fronte Zona 6	I cognomi e i nomi del titolare disposti su un massimo di tre righe. I cognomi sono riportati in maiuscolo. I nomi sono riportati in minuscolo con l'iniziale maiuscola.	Il campo indica i cognomi e i nomi del titolare del documento
Sesso	"SESSO / SEX"	Fronte Zona 7	"M": Maschio "F": Femmina	Il campo indica il sesso del titolare
Cittadinanza	"CITTADINANZA / NATIONALITY"	Fronte Zona 8	ISO 3166-1 Alpha 3	Il campo indica la cittadinanza del titolare
Data di nascita	"DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH"	Fronte Zona 9	10 caratteri nel formato "GG MM AAAA"	Il campo indica la data di nascita del titolare
Tipo di permesso	"TIPO DI PERMESSO / TYPE OF PERMIT"	Fronte Zona 10	Il motivo di soggiorno disposto su tre righe	Il campo indica il motivo di soggiorno
Data di scadenza del documento	"SCADENZA DOCUMENTO / CARD EXPIRY"	Fronte Zona 11	10 caratteri nel formato "GG MM AAAA"	Il campo indica la data di scadenza del documento
Annotazioni	"ANNOTAZIONI / REMARKS"	Fronte Zona 12	Riga 1: Codice fiscale Riga 2: eventuali informazioni sul permesso di lavoro o informazioni aggiuntive	Nel campo sono riportati: - il codice fiscale del titolare; - eventuali dati relativi al permesso di lavoro o specifiche informazioni legate all'autorizzazione di soggiorno;



Fotografia del titolare		Fronte Zona 13	Dimensioni massime (larghezza x altezza): 32 mm x 41 mm	Il campo contiene la fotografia del titolare
Firma del titolare del documento		Fronte Zona 14		Il campo contiene la firma del titolare
Elemento otticamente variabile		Fronte Zona 15		Il campo contiene un elemento di sicurezza otticamente variabile a protezione della fotografia
Annotazioni	“ANNOTAZIONI / REMARKS”	Retro Zona 16	Numero, cognomi e nomi dei figli del titolare o altre informazioni disposti su un massimo di tre righe	Il numero e i nomi completi dei figli del titolare o altre informazioni. Qualora la lunghezza del campo non sia sufficiente a contenere il nome di tutti i figli iscritti sul documento del genitore, verrà stampato al termine dell'ultima riga il carattere “*” indicante la presenza di ulteriori nomi di figli che saranno riportati per esteso nel chip all'interno del DG 13.
Data, luogo e autorità di rilascio	DATA E AUTORITÀ DI RILASCIO / DATE AND AUTHORITY OF ISSUE”	Retro Zona 16.1	Riga 1: 10 caratteri nel formato “GG MM AAAA” Riga 2: Questura rilasciante	Il campo indica la data di rilascio del documento e l'autorità che lo ha rilasciato.
Luogo di nascita	“LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH”	Retro Zona 16.2	Luogo di nascita	Il campo indica il luogo di nascita del titolare
Denominazione del produttore		Retro Zona 16.3		Nel campo è riportata la dicitura fissa “IPZS SpA OFF CV ROMA”
Spazio per lettura ottica del documento a norma ICAO		Retro Zona 17	Tre righe di trenta caratteri alfanumerici in formato OCR-B. I primi 2 caratteri “CR” sono fissi e uguali per tutti i permessi di soggiorno	Nel campo è riportata la Machine Readable Zone (MRZ) conforme con le specifiche ICAO 9303
Emblema dello Stato		Retro Zona 18		Il campo contiene lo stemma della Repubblica Italiana
Testo indicante lo Stato membro		Retro Zona 19	Testo stampato mediante tecniche atte a preservare la corretta lettura	Nel campo è riportata la dicitura fissa “ITALIA”
Microprocessore RF		Integrato nel documento Zona 20		Cfr par. 2
Seconda fotografia del titolare		Retro Zona 21	Dimensioni (larghezza x altezza): 11,5 mm x 8,5 mm	Il campo contiene la fotografia del titolare e la data di scadenza del documento stampate con tecnica MLI

Tabella 1

In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del documento.





Figura 1

2. DATI CONTENUTI NEL MICROPROCESSORE RF

La struttura del microprocessore RF e i dati in esso contenuti sono conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954, dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018 e relativi allegati, nonché dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e dagli standard da essi richiamati.




I dati contenuti nel microprocessore RF, memorizzati in una *Logical Data Structure* (LDS) suddivisa in Data Group (DG), sono:

DATI	DESCRIZIONE	AMBITO	CODIFICA (A=alpha, N=numero, S=simbolo)	LUNGHEZZA	DATA GROUP
Codice Documento	2 caratteri, il primo dei quali identifica il tipo di documento, il secondo scelto a discrezione dello Stato rilasciante. Per il Permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano: CR	Comunitario	A	2	DG1
Stato Rilasciante	Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato responsabile del rilascio del documento. Per il Permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano: ITA	Comunitario	A	3	DG1
Numero Documento	Numero del documento, così come stampato. Lettera I seguita da 8 cifre (es. I12345678)	Comunitario	A, N	9	DG1
Data di nascita	Formato AAMMGG dove AA= anno di nascita MM = mese di nascita GG = giorno di nascita	Comunitario	N	6	DG1
Sesso	F= Femmina, M= Maschio	Comunitario	A, S	1	DG1
Data di scadenza	Ultimo giorno di validità del documento Formato AAMMGG dove AA= anno di scadenza MM = mese di scadenza GG = giorno di scadenza	Comunitario	N	6	DG1
Nazionalità	Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato di appartenenza	Comunitario	A, S	3	DG1
Nome del titolare	Cognome e nome del titolare del documento, come riportati nella MRZ. Solo caratteri maiuscoli ed il carattere '<'.</td>				
Immagine del volto	Immagine del volto memorizzata in formato JPG2000	Comunitario	JPG2000	Variabile	DG2
Immagini n.2 impronte digitali	Immagini di due impronte digitali in formato WSQ	Comunitario	WSQ	Variabile	DG3
Immagine della firma del titolare	Immagine della firma del titolare, memorizzata in formato JPG2000	Nazionale	JPG2000	Variabile	DG7
Cognome e Nome del titolare per esteso	Cognome e nome del titolare	Nazionale	A	Variabile	DG11
Codice Fiscale	Codice Fiscale	Nazionale	A, N	16	DG11
Luogo di nascita	Descrizione del luogo di nascita del titolare	Nazionale	A, N, S	Variabile	DG11
Data di rilascio del documento (coincide con la data inizio validità)	Formato AAMMGG dove AA= anno di rilascio MM = mese di rilascio GG = giorno di rilascio	Nazionale	N	6	DG12
Luogo di rilascio del documento	Sigla della provincia della questura che rilascia il documento	Nazionale	A	Variabile	DG13
Tipo di permesso	Tipo di permesso, così come stampato nella VIZ (Fronte/Zona 10)	Nazionale	A, N, S	Variabile (max 105)	DG13
Numero dei Figli del titolare iscritti nel permesso	Numero dei figli collegati iscritti nel documento	Nazionale	N	2	DG13
Cognome, Nome e Data di nascita figli del titolare iscritti nel permesso	Cognome, Nome e, se specificata, la Data separati da '<'. Ciascuna terna Cognome, nome, Data è separata da '<<<'. La data di nascita è in formato AAMMGG dove AA= anno di nascita MM = mese di nascita GG = giorno di nascita	Nazionale	A, N, S	Variabile	DG13

Tabella 2

Tutti i Data Group da 1 a 12 vengono codificati secondo quanto specificato nelle raccomandazioni ICAO Doc 9303 7th edition, Part 10.



ELEMENTI BIOMETRICI PRIMARI E SECONDARI CONTENUTI NEL PERMESSO E NELLE CARTE DI SOGGIORNO

1. Elementi biometrici primari: Immagini del volto


In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, l'immagine del volto del titolare del documento, memorizzata all'interno del microprocessore RF e stampata sul fronte del modello uniforme, costituisce l'elemento biometrico primario. Le principali caratteristiche dell'immagine e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche:

- International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, 7th Edition, Part 9, 2015.
- ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats-Part 5: Face Image Data.

Ai fini del rilascio del permesso e delle carte di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione e digitalizzazione dell'immagine del volto dello straniero, ottenuta a partire da una foto cartacea o da un'immagine digitale, eventualmente anche acquisita sul posto. L'immagine del volto digitale ottenuta viene successivamente elaborata per consentirne la stampa sul fronte del documento e la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in essi contenuto.

L'immagine del volto dello straniero memorizzata nel microprocessore RF è conforme ai requisiti di codifica e formato FULL FRONTAL.

Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF, tale immagine è compressa in formato JPEG2000.



2. Elementi biometrici secondari: Impronte digitali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, le impronte digitali del titolare del documento che vengono memorizzate all'interno del microprocessore RF costituiscono gli elementi biometrici secondari. Le principali caratteristiche delle impronte digitali e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti norme tecniche:

- International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, 7th Edition, Part 9, 2015
- ISO/IEC, 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats-Part 4: Finger Image Data
- ANSI/NIST-ITL 1-2007 Standard "Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information"; FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ).

Ai fini del rilascio del modello uniforme, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione a mezzo scansione elettronica di due impronte digitali dello straniero. Le impronte vengono successivamente elaborate per consentirne la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in esso contenuto.

Le sopracitate raccomandazioni e norme tecniche definiscono una serie di caratteristiche e requisiti che le impronte acquisite devono possedere, per garantire la interoperabilità e rendere più efficaci le operazioni di riconoscimento.

Le impronte digitali primarie da incorporare nel documento sono le impronte semplici (piane) dell'indice destro e dell'indice sinistro.

In caso di qualità insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all'acquisizione delle impronte, di qualità soddisfacente, di medi, anulari o pollici¹.

Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini all'interno del microprocessore RF in esso contenuto, conformemente alla norma ISO/IEC 19794-4:2005, e successive modificazioni.

La qualità delle immagini delle impronte digitali deve essere conforme alle norme ISO/IEC 19794-4:2005 e ANSI/NIST 1-2007, e successive modificazioni.

Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF si deve ricorrere alla compressione delle immagini attraverso l'algoritmo WSQ, conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2007, e successive modificazioni.

¹ Il formato di memorizzazione (CBEFF- Common Biometric Exchange File Format) classificherà il dito impiegato (indice sinistro, medio destro, ecc.) onde garantire il controllo del dito conforme.

